



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Consiglio regionale della Toscana

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° LUGLIO 2021

Disposizioni di semplificazione in materia di selvicoltura. Modifica al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	4
Disegno di legge	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge al Parlamento si intende intervenire sul codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) al fine di apportare un necessario chiarimento - anche in seguito ad alcune criticità emerse recentemente in Toscana - in ordine al regime degli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, con particolare riferimento alle attività insistenti su boschi e foreste da attuarsi in seguito all'intervenuto parere (espresso in sede di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica) del Consiglio di Stato n. 00252/2020 del 24 giugno 2020.

Attualmente l'articolo 149 del citato codice prevede l'esclusione dall'autorizzazione paesaggistica per una serie di interventi, specificando, alla lettera *c*) del comma 1, che « per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione » detta esclusione sia da applicarsi nel caso in cui i boschi e le foreste interessate siano quelle di cui all'articolo 142, comma 1, lettera *g*), ovvero quelle vincolate *ex lege* per effetto delle disposizioni prima contenute nella cosiddetta « legge Galasso » (decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431) ed oggi confluite nel citato articolo 142 (Aree tutelate per legge) del codice medesimo.

Da ciò ne consegue, come affermato anche dal Consiglio di Stato nel citato parere, che non sono da considerarsi esclusi gli interventi di medesima entità effettuati sui boschi e sulle foreste sottoposti a vincolo per effetto di apposito provvedimento amministrativo che ne dichiara il « notevole interesse pubblico » ai sensi dell'articolo 136 del citato codice, i quali, pertanto, necessi-

tano di autorizzazione paesaggistica preventiva.

Tale previsione comporta una serie di criticità, in quanto gli interventi di medesima entità, per il solo fatto di dover essere messi in atto in aree sottoposte a vincolo di diversa natura (« per provvedimento » anziché « *ex lege* »), necessitano di un aggravio procedurale che causa importanti complicazioni (anche di natura economica) per i proprietari, per i gestori dei boschi, per le piccole aziende e per le imprese agricolo-forestali che si occupano di selvicoltura, le quali vedono dilatarsi notevolmente i tempi per l'avvio di un'attività che, nella maggior parte dei casi, si configura come ordinaria - e necessaria - alla cura dei boschi e che risulta funzionale alla rinnovazione e alla perpetuazione degli stessi, non implicando trasformazioni permanenti dei suoli.

Con il presente disegno di legge, in coerenza con gli orientamenti già espressi dal Consiglio regionale della Toscana con le mozioni n. 5 e n. 6 del 9 dicembre 2020, ci si propone pertanto di dare una risposta a tali criticità intervenendo con una puntuale modifica al citato articolo 149 che disciplina le attività per le quali non è necessario il conseguimento dell'autorizzazione paesaggistica. Nel dettaglio, l'articolo unico (articolo 1) di cui si compone il disegno di legge sostituisce la lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 149 al fine di specificare che gli interventi sopracitati, concernenti il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione, non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica neanche quando interessano boschi e foreste ricompresi nelle aree di cui all'articolo 136 dichiarate di notevole interesse pubblico.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

La presente relazione tecnico-finanziaria è predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica).

La presente proposta di legge non comporta oneri per la finanza pubblica perché si limita a sostituire la lettera c) del comma 1 dell'articolo 149 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) al fine di specificare che gli interventi inerenti *il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione* non sono da considerarsi soggetti ad autorizzazione paesaggistica neanche quando interessano boschi e foreste ricompresi nelle aree di cui all'articolo 136 del medesimo d.lgs. 42/2004 dichiarate di notevole interesse pubblico.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Interventi non soggetti ad autorizzazione.
Modifica all'articolo 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)*

1. La lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è sostituita dalla seguente:

« *c*) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera *g*), e in quelli ricompresi nelle aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136, purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia ».

€ 1,00